



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it – usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITÀ E LA DURATA MASSIMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI Anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027

L'anno 2025, il giorno 14 maggio 2025, in Trieste, Via SS. Martiri 3, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale svolta in videoconferenza:

La delegazione di parte pubblica,

composta da:

dott.ssa Daniela Beltrame	-	Direttore Generale
dott.ssa Valeria Antezza	-	Dirigente Ufficio III
dott. Igor Giacomini	-	Dirigente Ufficio II

e la delegazione di parte sindacale

composta da:

ANIEF	Teresa Vitiello
CISL SCUOLA	Antonella Piccolo
Fed. GILDA-UNAMS	Massimo Vascotto
FLC/CGIL	Massimo Gargiulo
SNALS/CONFISAL	Mauro Grisi

PREMESSO

che in data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, d'ora in poi CCNL;

che l'articolo 30, comma 2, lettera b), del CCNL, prevede che la contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge, a livello regionale, "tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL";

che l'articolo 30, comma 4, lettera b3), del CCNL, stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale "i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell'art. 31 (Assemblee sindacali)";

che l'articolo 31, comma 1, del CCNL prevede che "I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione";

che l'articolo 31, comma 6, secondo periodo, del CCNL prevede che "Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1";

che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017 e s.m.i., di seguito denominato C.C.N.Q., è oggetto di appositi richiami nel corpo dell'articolo 31 del CCNL;

visto il D.D. prot. AOODRFVG556 del 17 gennaio 2023 di costituzione della Delegazione di parte pubblica, ai sensi dell'art. 8, c. 4, del CCNL;

vista la nota prot. AOODRFVG7412 del 7 maggio 2025 con la quale sono state convocate le parti;

che è stata verificata la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative;

CONCORDANO quanto segue:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvgl.ufficio3@istruzione.it – usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvgl.gov.it/>

Art. 1

Premessa

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Finalità, durata e decorrenza del contratto

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del CCNL, la presente ipotesi disciplinerà modalità e durata massima delle assemblee territoriali di cui all'articolo 31 del CCNL da svolgersi nel territorio del Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data di sottoscrizione e conserva validità triennale per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 e 2026/27 e comunque fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 8, c. 10, secondo periodo del CCNL.
2. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto, a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti contraenti.

Art. 3

Definizione di assemblea territoriale - Campo di applicazione soggettivo del contratto

1. Ai fini del presente contratto per assemblee territoriali devono intendersi le assemblee che riguardano due o più istituzioni scolastiche, tutte le istituzioni scolastiche di uno o più Ambiti territoriali o tutte le istituzioni scolastiche della regione. Inoltre, per assemblee territoriali si intendono anche quelle assemblee che vengono svolte nel caso di CPIA o istituzioni scolastiche con più plessi, succursali o sezioni distaccate e coordinate collocati in comuni diversi.
2. La presente ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, compreso il personale che effettua lavoro agile e da remoto, di cui all'art. 1, c. 2, lett. b) del CCNL – Sezione "Istituzioni scolastiche ed educative", dove per "Istituzioni scolastiche ed educative" si intendono scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

Art. 4

Assemblee Territoriali

1. Come previsto dall'art. 31, c. 1, del CCNL il personale docente, educativo e ATA ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per **10 ore** pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee territoriali possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, da una o più Organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e possono svolgersi:
 - in presenza;
 - in modalità telematica in videoconferenza;
 - in forma mista, sia in presenza che in videoconferenza.
3. In caso di videoconferenza o mista mediante software appositi, i soggetti proponenti l'assemblea sindacale avranno cura e diretta responsabilità ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali dei partecipanti e dovranno garantire agli stessi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione ai sensi della normativa vigente in materia.
4. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA, docenti ed educatori) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
5. La durata dell'assemblea territoriale può essere di tre ore, comprensive dei tempi di percorrenza, nel caso di CPIA, istituzioni scolastiche con più plessi, succursali o sezioni distaccate e coordinate collocati in comuni diversi e sempre nei limiti di cui al punto 1.
6. Nel caso di assemblee territoriali regionali la durata massima prevista è di **quattro ore**, da considerarsi comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it – usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrvfg.gov.it/>

7. Per il computo individuale annuale delle ore di partecipazione ad assemblee sindacali, sia in presenza che da remoto, si terrà conto della dichiarazione di partecipazione del personale e dell'orario di servizio dello stesso coincidente con l'orario di assemblea.
8. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia devono favorire la partecipazione del personale ATA alle assemblee territoriali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 30, c. 4, lett. c10), del CCNL, che demanda alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica la determinazione del personale tenuto ad assicurare i servizi necessari ed essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
9. Le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee territoriali da parte dei soggetti sindacali promotori devono essere trasmesse almeno **sei giorni** prima della data di svolgimento, non computandosi in detto termine quelli festivi, via e-mail o PEC direttamente alle scuole interessate via e-mail o PEC.
10. I dirigenti scolastici della scuola o istituzione educativa concordata come sede dell'assemblea e i dirigenti delle altre istituzioni scolastiche interessate devono pubblicare le comunicazioni nello stesso giorno in cui sono pervenute, all'albo fisico o telematico ai sensi dell'art. 31, comma 7, del CCNL.
11. Nello stesso giorno della pubblicazione all'albo i dirigenti scolastici delle istituzioni coinvolte trasmetteranno con circolare interna le comunicazioni di cui al punto precedente al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile, ai sensi dell'art. 31, c. 8 del CCNL.
12. Le convocazioni di assemblee indette nelle prime e ultime ore di lezione dovranno intendersi come prime o ultime ore in base all'organizzazione oraria della singola istituzione scolastica coinvolta nell'assemblea.
13. Ferma la facoltà per le Organizzazioni sindacali di indire assemblee territoriali al di fuori dell'orario di servizio del personale della scuola o limitate al personale docente, educativo o ATA, qualora l'assemblea sia generale, in quanto estesa a tutto il personale della Scuola, ed in orario di servizio, le parti convengono che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, c. 4, del CCNL, le assemblee possono svolgersi solo all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola statale della regione Friuli Venezia Giulia interessata all'assemblea.
A tal proposito, viste le diversità degli orari di inizio e termine delle attività didattiche delle varie scuole si considera convenzionalmente riportato alle ore 8.00 l'inizio delle attività e alle ore 14.00 o alle 16.00, in caso di attività didattiche pomeridiane, il termine delle medesime. In particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano.
14. In caso di assemblee limitate al personale ATA, queste possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, come stabilito dall'art. 31, punto 4. del CCNL.
15. In caso di assemblee limitate al personale educativo, queste devono essere indette in orari tali da comportare il minor disagio possibile agli alunni, come stabilito dall'art. 31, punto 5 del CCNL. Queste assemblee sono da considerarsi svolte in orario di servizio se effettuate tra le ore 8.00 e le ore 17.00 dei giorni di attività educativa.
16. Considerato che, ai sensi dell'art. 31, c. 2, del CCNL, nei locali di ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docente) non possono essere tenute più di due assemblee al mese, i dirigenti delle istituzioni scolastiche scelte come sede delle assemblee territoriali, in caso di richieste superiori a due, consentiranno lo svolgimento delle sole due assemblee le cui comunicazioni formali siano state ricevute per prime in ordine cronologico, curando, in caso di diniego, di comunicare immediatamente all'Organizzazione sindacale interessata la mancata concessione dei locali per il motivo sopra specificato.
17. Le assemblee sindacali non sono riunioni in luogo pubblico. Al di fuori dei lavoratori del comparto in servizio nella regione Friuli Venezia Giulia, hanno diritto a partecipare solo coloro che siano stati invitati dalle Organizzazioni sindacali indicenti o che abbiano ricevuto il loro consenso. Le Organizzazioni sindacali promotrici non sono tenute a rilasciare ai partecipanti alcuna attestazione e/o dichiarazione di partecipazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it – usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

18. Per quanto non previsto dal presente articolo 4 resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dagli artt. 30 e 31 del CCNL.

Art. 5

Pubblicazione

1. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva del successivo contratto l'Ufficio Scolastico Regionale provvederà alla pubblicazione sul proprio sito, nella sezione Amministrazione Trasparente, di copia conforme dello stesso, dandone comunicazione, via mail, a tutte le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.

Art. 6

Interpretazione autentica

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del CCNL, le clausole della presente ipotesi di contratto possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti.
2. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta.
3. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali decentrati.
2. La presente ipotesi di contratto, sottoscritta provvisoriamente e corredata dalla Relazione tecnico-finanziaria, dalla Relazione illustrativa, del decreto di nomina di delegazione di parte pubblica e della nota di convocazione delle parti, verrà trasmessa, ai sensi del disposto del D. L.gs 30 giugno 2011, n. 123, all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito per il prescritto controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.
3. Successivamente alla conclusione dell'*iter* per il suddetto controllo preventivo verrà sottoscritto il contratto definitivo ed al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal D. L.vo 14 marzo 2023 n. 33, e s.m.i. verrà pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente di questo Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 8

Clausola di salvaguardia

1. Le parti si impegnano a stipulare una nuova ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale nel caso di sopravvenienze normative incidenti sulla materia oggetto della presente ipotesi di CCIR.

Letto, approvato e sottoscritto in Trieste, 14 maggio 2025.

